

Esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge
11.8.1991 nr. 266, Legge-quadro sul volontariato.

Repertorio nr. 49.205. =

Raccolta nr. 6021

Atto Costitutivo di Organizzazione di Volontariato

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno cinque del mese di agosto

05 Agosto 1996

in Tione di Trento, nel mio Studio in Via Roma

Avanti a me dott. Paolo Franceschetti Notaio in Tione di Trento, iscritto nel

Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, sono
presenti i Signori:

1. BELTRAMI NELLO, nato a Storo il 12.03.1948, domiciliato a Storo,
frazione Darzo in Via Dante Alighieri nr. 20, Codice Fiscale
BLTNLL48C12I964V;
2. BERTI FRANCO, nato a Tione di Trento il 22.05.1963, domiciliato a
Storo in Via Cà Rossa 48/e, Codice Fiscale BRTFNC63E22L174P;
3. BORDIGA ARRIGO, nato a Riva del Garda il 04.06.1966, domiciliato
a Storo in Via Trento nr. 46, Codice Fiscale BRDRRG66H04H330Q;
4. DE STEFANO STEFANIA, nata a Darfo Boario Terme il 22.12.1963,
domiciliata a Storo in Via Garibaldi nr. 235, Codice Fiscale
DSTSFN63T62D251J;
5. GRASSI CLAUDIO, nato a Tione di Trento il 19.04.1970, domiciliato a
Storo in Via Cà Rossa nr. 26, Codice Fiscale GRSCLD70D19L174W;
6. GUERRA MARIO, nato a Brescia il 20.08.1940, domiciliato a Storo,
frazione Darzo in Via Marini nr. 17, Codice Fiscale
GRRMRA40M20B157J;

7. MEZZI RENZO, nato a Storo il 12.07.1959, domiciliato a Storo in Via C. Battisti nr. 18, Codice Fiscale MZZRNZ59L12I964W;

8. PAROLARI ANTONIO, nato a Storo il 16.10.1955, domiciliato a Storo in Via S.Andrea nr. 19, Codice Fiscale PRLNTN55R16I964U;

9. ZOCCHI DOMENICO, nato a Storo il 15.11.1926, domiciliato a Storo in Via Cà Rossa nr. 42, Codice Fiscale ZCCDNC26S15I964G;

10. ZONTINI GIANPAOLO, nato a Storo il 02.03.1955, domiciliato a Storo in Via Garibaldi, 123, Codice Fiscale ZNTGPL55C02I964M,

tutti cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali previa concorde rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita fra i componenti una Associazione di Volontariato e solidarietà sociale denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO"

Art. 2

La sede dell'Associazione è fissata in Storo in Via Degasperi nr. 55/c

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di perseguire, senza fini di lucro, la solidarietà, civile, culturale e sociale.

L'oggetto e la specifica finalità dell'Associazione è quella di Trasporto Infermi con ambulanza e potrà operare anche in attività similari; come

risulta dallo Statuto Sociale, costituito da nr. 46 (quarantasei) articoli e scritto su nr. ¹⁴ ~~ME221~~ fogli che, previa lettura da me data ai comparenti e da essi approvato e sottoscritto in calce ed a margine e vistato da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A". Conseguentemente la presente associazione sarà regolata dal predetto Statuto e da tutte le norme del Codice Civile e dalle Leggi speciali relative alle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 5

A comporre il Comitato Direttivo per i primi tre anni sono stati eletti i Signori comparenti: Beltrami Nello, Berti Franco, Bordiga Arrigo, DeStefano Stefania, Guerra Mario, Mezzi Renzo, Parolari Antonio, Zocchi Domenico, Zontini Gianpaolo e Zulberti Mario e fra essi è nominato Presidente il Signor Berti Franco, e Segretario il Signor Zocchi Domenico.

Art. 6

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 1996.

Art. 7

Il Presidente viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti. Ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato, quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art. 8

Ai fini fiscali i convenuti precisano che il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.08.1991 nr. 266, Legge-quadro sul volontariato.

Art. 9

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Atto da me ricevuto e da me stesso letto al Compa-
rente.

E così pubblicato viene da tutti firmato ai sensi
di legge essendo le ore 19 diciannove.

Consta di quattro mezzi fogli scritti a macchina da
persona di mia fiducia e completati da me Notaio
per pagine tre e fin qui della quarta.

Beltini Milla

Barb. Pauer

Bodiga Arcio

De Stefano Giuseppe

Pass. Alberti

Stessi Agnes

Antonio Fioravanti

Giuseppe Fioravanti



[Handwritten signature]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' stata costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Organizzazione ha sede a Storo in via Degasperri nr. 55/c.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 4

Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione.

Art. 5

Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei

contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Solidarietà

1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

Art. 7

Finalità nel settore

1. La specifica finalità dell'Associazione è quella di Trasporto Infermi con ambulanza e potrà operare anche in attività similari.
2. In particolare il personale ed i mezzi a disposizione dell'Associazione potranno essere impiegati anche in attività di protezione civile sia nel territorio in cui opera prevalentemente che al di fuori dello stesso.

Art. 8

Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio dei comuni di Storo e Bondone in Giudicarie e comunque potrà estenderla al di fuori degli stessi in relazione alle esigenze di servizio.

TITOLO III

GLI ADERENTI

Art. 9

Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le

finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo, che decide in merito.
3. La decisione è inappellabile e l'esito della domanda non dovrà essere motivato.

Art. 10

Diritti

1. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dalla Associazione stessa.

Art. 11

Doveri

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 12

Esclusione

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

2. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo ed il Presidente.

Capo I - L'assemblea

Art. 14

Composizione

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione.

Art. 15

Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Comitato Direttivo.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso, contenente l'ordine del giorno, esposto nella Sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea si riunisce inoltre quando almeno 1/5 dei membri dell'Associazione ne faccia richiesta

Art. 16

Validità della assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita quando interviene almeno la metà dei componenti l'Associazione.

2. Le regole del funzionamento dell'assemblea saranno, se necessario, stabilite dallo specifico regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 17

Votazione

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti l'Associazione.

3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 18

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e sottoscritto dagli stessi.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

3. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali relativi alle riunioni.

Capo II - Il Comitato Direttivo

Art. 19

Composizione

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da nove Consiglieri tutti eletti dalla Assemblea tra gli aderenti.

2. A sua volta il Comitato Direttivo elegge, tra i suoi membri il Segretario.

2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti

almeno sei componenti.

Art. 20.

Il Presidente del Comitato Direttivo

1. Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente della Associazione.
In caso di assenza o impedimento può farsi sostituire, di volta in volta, da altro componente appositamente delegato.

Art. 21.

Durata e funzioni

1. Il Comitato Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti l'Associazione.
2. Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione di volontariato.
3. Il Comitato Direttivo predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III - Il presidente

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea.

Art. 23

Funzioni

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato di fronte ai terzi

in ogni ordine e grado; stipula le convezioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

2. Presiede l'Assemblea nonché il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive, unitamente al Segretario, i verbali degli stessi Organi e cura che siano custoditi presso la sede della Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

TITOLO V

I BENI E LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 24

Indicazione delle risorse

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 25

I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati oppure possono essere acquisiti in affitto o in comodato oneroso o gratuito.

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi Enti o privati sono dati in comodato alla Associazione stessa.

4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 26

Contributi

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, eventualmente stabilita dall'assemblea.

2. I contributi straordinari, liberamente elargiti dalle persone fisiche o giuridiche.

3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati sostenitori benemeriti.

Art. 27

Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo compiendo i relativi atti giuridici ed amministrativi.

Art. 28

Rimborsi

1. I rimborsi ricevuti, relativi alle spese sostenute per le attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alle relative deliberazioni e compie i conseguenti atti giuridici ed amministrativi.

Art. 29

Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici ed amministrativi.

Art. 30

Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o simile.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Art. 31

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio della Associazione di volontariato è annuale, decorre dal primo giorno del mese di gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'esercizio.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 32

Formazione e contenuto del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo.

2. Contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi all'esercizio.

3. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo.

4. Contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 33

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea a maggioranza dei presenti, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quelle cui si riferisce.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Associazione quindici giorni prima della seduta assembleare e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con la maggioranza dei presenti.

4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 34

Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 35

Stipulazione della convenzione

1. La convenzione è stipulata e sottoscritta dal Presidente della Associazione di volontariato.

Art. 36

Attuazione della convenzione

1. Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 37

Dipendenti

1. L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, negli stretti limiti di indispensabilità riconosciuta dal Comitato Direttivo, per la

funzionalità dei servizi.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro degli Enti di beneficenza e di mutuo soccorso .

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 38

Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

Art. 39

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per le malattie, gli infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 40

Responsabilità della Associazione

1. L'Associazione di volontariato risponde, con i propri beni non altrimenti vincolati, e con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 41

Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, persone e cose.- Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI.

Art. 42

Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'Associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 43

Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 44

Rapporti con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Storo

1. L'Associazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione e di collaborazione con il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Storo.
2. Tale attività è caratterizzata dal comune scopo di protezione civile degli aventi bisogno di soccorso per cause particolari derivanti da infermità, sinistri e calamità.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Disposizioni transitorie

1. L'Associazione di volontariato subentra in tutto all'organizzazione della "Sezione Trasporto Infermi." del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Storo la quale cessa l'attività specifica con l'approvazione del presente Statuto.
2. L'Associazione rileva ed accetta gli obblighi e gli impegni già assunti e sottoscritti dall'Organizzazione cessante, inerenti il servizio trasporto infermi con ambulanza.
3. L'Associazione accetta in comodato l'uso in comune dei locali formanti la sede presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Storo in via Degasperri e le due autoambulanze con tutte le relative dotazioni ed attrezzature sanitarie.

Art. 46

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Belfante Mello
Pat. Franc
Bordiga Aruff
De Saffero Saffero
Frattini
Guazzarini

Alberici
Aut. P. 1
Davanni
Caracciolo



[Large signature]